



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 13

Testo unico, art. 13

Sono elettori coloro che in virtu' del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtu' dell'art. 2 della legge stessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro Comune e vi abbiano mantenuto l'uno e l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del Comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del Comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-13-testo-unico-art-13/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it